

Cass. pen. Sez. I, (ud. 12-12-2007) 15-01-2008, n. 2080

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHIEFFI Severo - Presidente

Dott. CULOT Dario - Consigliere

Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere

Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere

Dott. CASSANO Margherita - Consigliere

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.C., N. IL (OMISSIS);

avverso ORDINANZA del 13/06/2007 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI;

sentita la relazione fatta dal Consigliere DR. AMORESANO SILVIO;

sentite le conclusioni del P.G. Dr. Galati Giovanni per la inammissibilità del ricorso.

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

OSSERVA

A seguito di un sopralluogo, eseguito in data 10.5.2007 dai Carabinieri di Avelli no congiuntamente a personale dell'Ispettorato del lavoro, presso la ditta lavorazione pellami di P.C., venivano rinvenuti all'interno di un capannone 20 persone addette alla lavorazione delle pelli.

Dalle verifiche successive emergeva che nessuna di queste persone era stata regolarmente assunta (si trattava di otto italiani e dodici stranieri di cui uno solo con permesso di soggiorno). T.M., ragioniera della ditta, escussa nell'immediatezza, dichiarava che gli operai italiani percepivano un compenso di Euro 4,50 all'ora, mentre quelli stranieri tra i 2,00 e i 2,50 Euro all'ora. I lavoratori stranieri, a loro volta, affermavano di essere stati assunti da pochi giorni senza alcun contratto. L'unità operativa di Igiene della ASL accertava la inidoneità dei locali dal punto di vista igienico-sanitario.

I locali venivano sottoposti a sequestro ed il P. tratto in arresto.

In sede di interrogatorio di garanzia l'indagato affermava che retribuiva i dipendenti come poteva in considerazione della crisi del settore e che alcuni di essi erano stati assunti da pochi giorni ed erano in attesa di inquadramento in caso di positivo superamento del periodo di prova.

Il GIP non convalidava l'arresto assumendo che, trattandosi di arresto facoltativo, non erano stati indicati i motivi legittimanti l'adozione del provvedimento restrittivo.

A seguito di appello del P.M. ex art. 310 c.p.p., il Tribunale del riesame di Napoli, con ordinanza in data 13.6.2007, applicava a P.C. la misura coercitiva degli arresti domiciliari.

Propone ricorso per cassazione, a mezzo del difensore, il P. per erronea applicazione della legge penale, nonché per mancanza, manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Assume il ricorrente che il Tribunale si limita ad una elencazione ed estrapolazione dei singoli elementi contrari al P., senza alcuna verifica dei presupposti di cui all'art. 273 c.p.p..

Non ha tenuto conto, invece, che gli stranieri lavoravano da pochi giorni e che percepivano la stessa retribuzione dei lavoratori italiani, che non si trattava di lavoro rischioso per la salute, che la consumazione del pasto sul luogo di lavoro non incideva sulle condizioni igienico sanitarie, che non emergeva alcun elemento per affermare che il P. favorisse la permanenza di stranieri in Italia in condizioni di illegalità.

Il Tribunale, inoltre, erra nell'applicazione della norma ed omette totalmente di accertare la sussistenza del dolo specifico.

Illogica è la motivazione anche in relazione al ritenuto pericolo di condotte recidivanti.

Chiede pertanto l'annullamento dell'ordinanza impugnata.

Va premesso, per quanto riguarda i limiti di sindacabilità in questa sede dei provvedimenti "de libertate", che, secondo giurisprudenza consolidata, la Corte di Cassazione non ha alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo spessore degli indizi, né di rivalutazione delle condizioni soggettive dell'indagato in relazione alle esigenze cautelari ed alla adeguatezza delle misure, trattandosi di apprezzamenti di merito rientranti nel compito esclusivo del giudice che ha applicato la misura e del tribunale del riesame. Il controllo di legittimità è quindi circoscritto all'esame del contenuto dell'atto impugnato per verificare, da un lato, le ragioni giuridiche che lo hanno determinato e, dall'altro, l'assenza di illogicità evidenti, ossia la congruità delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento (Cass. sez. 6 n. 2146 del 25.5.1995). L'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. e delle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p. è, pertanto, rilevabile in cassazione soltanto se si traduce nella violazione di specifiche norme di legge od in mancanza o manifesta illogicità della motivazione, risultante dal testo del provvedimento impugnato. Il controllo di legittimità, in particolare, non riguarda né la ricostruzione dei fatti, né l'apprezzamento del giudice di merito circa l'attendibilità delle fonti e la rilevanza e concludenza dei dati probatori, per cui non sono consentite le censure, che pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze esaminate dal giudice di merito (cfr. ex multis Cass. sez. 1 n. 1769 del 23.3.1995).

Sicchè, ove venga denunciato il vizio di motivazione in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, è demandato al giudice di merito "la valutazione del peso probatorio" degli stessi, mentre alla Corte di Cassazione spetta solo il compito "... di verificare ... se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica ed ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie" (Cass. sez. 4 n. 22500 del 3.5.2007). Tanto premesso, il Tribunale ha rilevato in ordine agli indizi di colpevolezza che lo sfruttamento ed il favoreggiamento della permanenza in Italia di extracomunitari, in condizioni di illegalità, emerge da una serie di circostanze e cioè: a) il trattamento economico palesemente inferiore al minimo sindacale ed anche rispetto agli stessi dipendenti italiani (come riferito dalla ragioniera T.M.); b) la mancanza di permesso di soggiorno; c) la presenza al lavoro anche di un minorenne; d) anche l'assunzione in prova prevede delle regole specifiche; e) lo svolgimento dell'attività lavorativa in assenza di idonee condizioni igienico-sanitarie e di mezzi di prevenzione degli infortuni sul lavoro. Ed in tale motivazione non è ravvisabile alcuna manifesta illogicità.

In ordine, invece, alla sussistenza delle esigenze cautelari la motivazione è apodittica e meramente apparente.

Non risulta, invero, adeguatamente valutata, in relazione al pericolo di condotte recidivanti, l'incidenza, da un lato, del sequestro del capannone (il Tribunale si limita genericamente ad ipotizzare lo svolgimento dell'attività lavorativa in altri locali senza specificare se il P. ne avesse la disponibilità o, comunque, la possibilità concreta di reperirli) e, dall'altro, dell'affermata continuità nell'impiego di manodopera irregolare senza alcuna specificazione degli elementi da cui siffatta continuità viene desunta. Nè infine viene precisato che in misura l'accertamento svolto nel novembre 2005 da parte della ASL territorialmente competente in ordine alla insalubrità dei luoghi di lavoro (di cui, pertanto, non vengono indicati gli esiti) abbia rilevanza sotto il profilo della reiterazione del reato contestato.

L'ordinanza impugnata va pertanto annullata limitatamente alle esigenze cautelari, con rinvio al Tribunale di Napoli per un nuovo esame. Il ricorso va rigettato nel resto.

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente alle esigenze cautelari e rinvia per nuovo esame sul punto al Tribunale di Napoli. Rigetta nel resto il ricorso.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2007.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2008 II Consigliere est.

f II Presidente DEPOSITATA IN CANCELLERIA 1 5 6EN 2008